

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>COMUNE DI MONASTERO BORMIDA</p>	 <p>REGIONE PIEMONTE</p>
---	--	--

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2
COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b**

Accordo di finanziamento

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Consolidamento s.c. Regnassini completamento”, CUP I38H21000090002, di importo di € 600.000,00, codice intervento AT_A18_622_19_145

tra

La **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata dall’arch. Graziano Volpe, Dirigente pro tempore del Settore regionale Infrastrutture e pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (di seguito “Amministrazione attuatrice”)

e

Il Soggetto attuatore (C.F. 00189710056), del progetto rappresentato dal Dott. Luigi Gallareto in qualità di legale rappresentante del Comune di Monastero Bormida con sede legale in Monastero Bormida Piazza Castello, n. 1 Cap 14058 (di seguito “Soggetto attuatore”)

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e s.m.i;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
- il decreto del Segretario Generale del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra “interventi in essere a rendicontazione” e “nuovi interventi”;
- che, sulla base delle sopra citate note del 9 e 25 novembre 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei nuovi progetti di interventi e dei progetti in essere a rendicontazione da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, e che il Dipartimento della protezione civile con distinte note per ciascuna Regione e Provincia autonoma ha provveduto all’approvazione dei singoli elenchi dei progetti di interventi;
- la nota, prot. n. 73654 del 06/12/2021, con cui la Regione Piemonte ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i nuovi interventi, a seguito dell’istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;
- la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. SCD/0054682 del 16/12/2021, di approvazione dell’elenco dei macro-interventi;
- la milestone M2C4-12 denominata “Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici”, raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l’approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;
- il target M2C4-13 che prevede il “Completamento degli interventi di tipo E” entro il 31 dicembre 2025;
- il target nazionale M2C4-00-ITA-8 che prevede il 100% dell’aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2025;
- il target nazionale M2C4-00-ITA-11 che prevede il 100% del completamento degli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2026;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- l’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30/01/2023 per la

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>COMUNE DI MONASTERO BORMIDA</p>	 <p>REGIONE PIEMONTE</p>
---	--	--

realizzazione delle attività inerenti i nuovi interventi della misura Missione 2 – Componente 4 – Sub-investimento 2.1b di € 59.308.773,06;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 06/04/2023 che approva la bozza del presente Accordo;

VISTO, INOLTRE

- la circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- la circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

CONSIDERATO CHE

- per l’attuazione della Missione la Regione Piemonte ha selezionato gli interventi secondo un criterio di priorità tecnico attingendo dal gruppo della lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs n. 1/2018 dei quadri dei fabbisogni dei seguenti eventi alluvionali:

- a) eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-25 novembre 2019 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
- b) eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020.
- con le note prot. n. 16673 del 29 marzo 2022 e prot. n. 14698 del 5 aprile 2022 la Regione Piemonte ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di elenco di dettaglio dei nuovi interventi;
 - con le note prot. n. 25127 del 14 giugno 2022 e prot. n. 32810 del 29 luglio 2022 la Regione Piemonte ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile le integrazioni condivise nel corso della riunione effettuata in modalità videoconferenza il giorno 6 maggio 2022;
 - con le note prot. n. 37555 dell'8 settembre 2022 e n. 39448 del 20 settembre 2022 la Regione Piemonte ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile una versione aggiornata dell'elenco nuovi interventi che ha sostituito la precedente e la relazione revisionata ed aggiornata;
 - l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
 - con nota prot. n. PNRR/28777 del 30 giugno 2022 il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso la proposta progettuale all'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - l'Amministrazione responsabile dell'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con nota protocollo n. prot. n. 229201 del 26 settembre 2022;
 - per l'attuazione della Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b e la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati a salvaguardare e riqualificare il territorio, nonché a metterlo in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, si è proceduto ad individuare quale Amministrazione attuatrice la Regione Piemonte e quale soggetto attuatore il comune di Monastero Bormida con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022;

RILEVATA la necessità di ottemperare all'art. 6, lettera h dell'Accordo tra Regione Piemonte e Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del quale l'Amministrazione attuatrice stipula con i Soggetti attuatori un Accordo per disciplinare le modalità di rendicontazione e controllo, nonché le modalità di svolgimento e la gestione contabile;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1



Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda progetto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.
3. La scheda progetto contiene in particolare il cronoprogramma finanziario, il cronoprogramma delle attività e i contenuti DNSH di pianificazione.

Art. 2

Soggetti

1. Ai fini del presente Accordo l'autorità responsabile del PNRR Italia è il Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Servizio Centrale"), l'Amministrazione Centrale Titolare della misura è l'Unità organizzativa del PNRR del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito "Amministrazione Centrale"), l'Amministrazione Attuatrice è il Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento della scheda progetto allegata è individuato quale Soggetto attuatore il comune di Monastero Bormida

Art. 3

Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento di cui alla scheda progetto allegata, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b, "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
2. Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4

Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'Accordo

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, devono essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022.
2. Le attività del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all'art. 1 del presente Accordo.

3. Il Soggetto attuatore deve implementare la piattaforma Regis entro il 31.12.2025 con i dati della chiusura dell'intervento.

4. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese ad opera dell'Amministrazione attuatrice all'Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro il 30.06.2026.

5. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1 del presente Accordo.

Art.5 Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:

- dare piena attuazione al progetto, così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall'Amministrazione attuatrice garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti di cui all'art. 4 del presente Accordo, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione attuatrice le eventuali modifiche al progetto;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Servizio Centrale e dall'Amministrazione centrale;
- adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Regis), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale;
- caricare sul sistema informativo Regis i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte;
- caricare sul sistema informativo Regis, nel rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale i documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI MONASTERO BORMIDA



**REGIONE
PIEMONTE**

- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale e dall'Amministrazione attuatrice all'Autorità di controllo della Regione Piemonte;
- facilitare le verifiche dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target e milestone realizzatosi come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione attuatrice all'indirizzo Pec prontointervento@cert.regione.piemonte.it con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nel manuale operativo;
- garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile (ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Dlgs n.77 del 31 maggio 2021) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- rispettare l'obbligo di indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativo-contabili ;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione attuatrice;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione attuatrice sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione attuatrice in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

Art. 6

Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione Attuatrice si obbliga a:

- verificare la sussistenza e il permanere dei requisiti di idoneità di cui all'allegato alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Servizio Centrale, in capo ai Soggetti attuatori degli interventi, con particolare riferimento a:
 - il possesso della capacità economico-finanziaria;
 - il possesso della capacità operativa e amministrativa;
 - il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- verificare il corretto caricamento dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale;
- fornire al Soggetto attuatore tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nel manuale operativo dell'Amministrazione attuatrice e dal sistema di gestione e controllo dell'Amministrazione centrale;
- trasmettere all'Amministrazione centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti anche al fine del monitoraggio dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- coordinare le attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo degli interventi;
- informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso e suggerire azioni correttive;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI MONASTERO BORMIDA



**REGIONE
PIEMONTE**

- presentare alla Amministrazione centrale, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente caricata a sistema in qualità di Soggetti attuatori ovvero dai Soggetti attuatori;
- predisporre i pagamenti secondo le modalità di erogazione prestabilite riportate nel manuale operativo dell'Amministrazione attuatrice;
- inoltrare le richieste di rimborso dei pagamenti con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa, sulla base della documentazione inserita direttamente, o per il tramite dei rispettivi Soggetti attuatori, nel sistema informatico Regis per i necessari controlli ordinari di legalità e controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- verificare che i Codici Unici di Progetto (CUP) siano riportati in modo opportuno e corretto su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni oggetto di controllo e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- eseguire, per il tramite dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte, le attività di controllo amministrativo contabile, sul 100% dei rendicontati presentati, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- eseguire, per il tramite dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte, i controlli sostanziali (a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk ed eventuali approfondimenti sul posto;

- eseguire, per il tramite dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte, controlli on desk ed eventualmente in loco finalizzati ad accertare il pieno e corretto avanzamento/conseguimento del 100% dei Target e Milestone dichiarati nonché il rispetto delle condizionalità previste per gli specifici investimenti/riforme del PNRR e del principio DNSH.
- caricare, per il tramite dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte, sul sistema informatico Regis l'esito di verifiche e di controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione attuatrice sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica;
- vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti attuatori;
- vigilare sul rispetto delle tempistiche e gli obblighi richiamati all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
- esercitare il potere sostitutivo eventualmente per singole funzioni previa valutazione delle necessità tecnico-operative del soggetto attuatore;
- esercita il potere sostitutivo per la funzione di compilazione della scheda n° 5 relativa al DNSH per tutti gli interventi.

Art. 7

Obblighi e responsabilità comuni ad entrambe le parti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte si obbliga a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 approvato dalla Commissione europea. In particolare, per i nuovi interventi, andranno previste, nei documenti progettuali e tecnici di gara, indicazioni specifiche al fine del rispetto del principio;

- rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale;
- conformarsi ai documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida fornite dall'Amministrazione centrale ed alle linee guida e circolari emanate dal Servizio centrale, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del sub-investimento;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Amministrazione centrale e per tutta la durata del progetto;
- operare al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione centrale, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico Regis.

Art. 8

Procedura di rendicontazione e di monitoraggio della spesa e dei target

1. Il Soggetto attuatore presenta la rendicontazione dell'intervento all'indirizzo di posta elettronica certificata prontointervento@cert.regione.piemonte.it con allegato il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e/o dei documenti amministrativi giustificativi secondo le indicazioni riportate nel manuale operativo approvato dall'Amministrazione attuatrice.
2. L'Amministrazione attuatrice esegue l'istruttoria amministrativa e contabile e predispone i pagamenti.

3. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione attuatrice e dal manuale operativo registra i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico Regis e implementa tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

4. L'Amministrazione attuatrice effettua le verifiche sulla correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale e i controlli registrando tali dati sul sistema informatico Regis.

5. L'Amministrazione attuatrice, pertanto, inoltra bimestralmente, tramite il sistema informatico Regis, la richiesta di rimborso del pagamento all'Amministrazione centrale comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.

6. Le spese, i giustificativi di spesa e gli atti amministrativo e contabili, se afferenti a interventi estratti a campione, sono sottoposti, alle verifiche, se del caso anche in locoda parte dell'Autorità di controllo della Regione Piemonte.

7. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono ulteriori verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE)2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 9

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

1. Le procedure di pagamento applicate sono stabilite all'articolo 4 "Erogazione del finanziamento" del Manuale Operativo dell'Amministrazione attuatrice secondo le spese ammissibili riportate nell'articolo 5.

Art. 10

Variazioni del progetto, ribassi d'asta ed economie di spesa

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto all'Amministrazione attuatrice che, a sua volta, le trasmette all'Amministrazione centrale per l'autorizzazione.

2. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

3. Esclusivamente prima della registrazione delle economie su Regis, le economie stesse conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, possono essere utilizzate nell'ambito dell'intervento oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 per finalità collegate con l'attuazione del documento medesimo, previa rimodulazione del quadro economico.

4. Il Soggetto attuatore autorizza l'utilizzo delle economie con variazioni contrattuali sulla base del disposto normativo vigente.

5. Le economie derivanti dal ribasso di gara possono essere utilizzate fino alla completa realizzazione

dell'intervento per le necessità derivanti dalla revisione dei prezzi, prima della registrazione delle stesse su Regis, previa rimodulazione del quadro economico.

6. Le economie registrate su Regis risultanti dalla chiusura contabile di alcuni interventi e dalle revoche totali o parziali possono concorrere alla rimodulazione dell'intero piano di interventi entro il 31 dicembre 2023. Le economie, una volta indicate su Regis rientrano nella disponibilità del Dipartimento della Protezione Civile.

Art.11 Oneri finanziari per gli interventi

1. Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

2. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i milestone e target correlati.

Art. 12 Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che, per l'Amministrazione attuatrice, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Regione Piemonte con sede legale in piazza Castello, 165 - Torino, in persona del dott. Paolo Frascisco, e il Responsabile del trattamento è l'arch. Graziano Volpe. Per il soggetto

attuatore, il titolare del trattamento è il Dott. Luigi Gallareto, in persona del legale rappresentante, e il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Carla Caterina Bue.

Art.13
Rettifiche finanziarie e revoche

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico infavore del Soggetto attuatore, comporta una rettifica immediata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore fornisce tempestivamente le controdeduzioni rispetto alle rettifiche che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
3. L'Amministrazione attuatrice recupera le somme indebitamente corrisposte.

Art.14
Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 15
Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione attuatrice devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
2. La posta elettronica istituzionale dell'Amministrazione attuatrice è pnrr_c4m2i2.1b@regione.piemonte.it.

Art. 16
Modifiche non sostanziali

1. Eventuali modifiche non sostanziali e meramente di dettaglio al presente Accordo possono essere concordate dalle parti mediante posta elettronica certificata.

Per l'Amministrazione attuatrice
Dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto
Intervento
Arch. Graziano Volpe

Per il Soggetto attuatore

Dott. Luigi Gallareto

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.



241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012